



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO per il RISARCIMENTO e la PREVENZIONE dei DANNI arrecati alle PRODUZIONI AGRICOLE dalla fauna selvatica

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 14.01.2010)

Capo I – Comitato per la gestione del fondo di tutela della produzione agricola

Art. 1

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 della L.R. N. 29/1994 e s.m.i., la Provincia di Imperia è competente a svolgere attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati sul proprio territorio dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Art. 2

Per lo svolgimento delle funzioni indicate al precedente articolo la Provincia di Imperia si dota di un fondo annuale che non può essere inferiore al 10% delle somme trasferite dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 29/1994 e s.m.i.

Art. 3

La gestione del fondo per la prevenzione ed il risarcimento dei danni è affidata ad un apposito Comitato nominato dalla Provincia e formato da:

- a. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b. i rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della L. n. 157/92 e dall'art. 43 della L.R. n. 29/1994 e s.m.i.;
- c. due Consiglieri provinciali, di cui uno designato dai gruppi di minoranza.

La nomina dei rappresentanti di cui ai punti a) e b) avviene previa designazione delle Associazioni interessate.

Presidente del Comitato è il Presidente della Provincia o Assessore delegato.

Segretario del Comitato è il Dirigente o il Funzionario del servizio Caccia e Pesca o altro dipendente del servizio da questi ultimi delegato.

Il Comitato è insediato entro 60 gg. dall'elezione del Consiglio Provinciale e dura in carica sino alla scadenza di quest'ultimo.

Art. 4

Il Comitato è competente a:

- a) stabilire i criteri annuali per l'assegnazione dei fondi stanziati per la prevenzione dei danni;
- b) stabilire i criteri annuali per l'assegnazione dei fondi stanziati per il risarcimento dei danni;
- c) approvare il prospetto di liquidazione dei danni accertati presentato dai competenti uffici;
- d) approvare il prospetto di assegnazione delle somme disponibili per la prevenzione, presentato dai competenti uffici;
- e) esprimere pareri circa l'individuazione delle "Zone A Rischio Agricolo", gli "interventi selettivi sul cinghiale" ed in generale tutti i quesiti posti dall'Amministrazione Provinciale.

Le determinazioni del Comitato di cui ai punti a), b), c), d) debbono essere approvate con deliberazione di Giunta Provinciale.

Capo II – Risarcimento danni alle colture agricole

Art. 5

Il danno oggetto di risarcimento può riguardare:

- a) le produzioni agricole;
- b) le produzioni zootecniche;
- c) altre opere, anche di recinzione, ma non murarie, approntate sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Sono risarcibili solo i danni di valore superiore ad € 50,00.

Art. 6

Possono presentare domanda di risarcimento i proprietari o conduttori di fondi che abbiano subito danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, di valore superiore a quanto previsto dal precedente art. 5.

La denuncia dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale di Imperia entro e non oltre 10 giorni dalla data di accertamento del danno, pena il non accoglimento della stessa.

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo, in autocertificazione, contenente:

- a) generalità, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, partita IVA (se posseduta), modalità di riscossione;
- b) il Comune e l'esatta localizzazione catastale del fondo oggetto del danno, la superficie complessiva interessata dallo stesso ed il tipo di coltura in atto;
- c) la tipologia del danno, il suo ammontare presunto e la data di accertamento dello stesso da parte dell'interessato;
- d) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o di conduzione;
- e) dichiarazione dell'interessato intesa a rinunciare a qualsiasi altra forma di risarcimento erogata o erogabile da altro Ente pubblico o privato per lo stesso danno.

L'istanza dovrà altresì essere corredata da:

- 1) copia della planimetria catastale dei mappali interessati;
- 2) documentazione fotografica (solo per i casi di cui all'art. 7 comma 3).

Qualora i prodotti fossero in avanzato stato di maturazione e pertanto risultasse urgente la loro raccolta, l'interessato potrà darne immediata comunicazione agli uffici a mezzo telegramma o fax, fermo restando l'obbligo successivo dell'invio della domanda.

Art. 7

L'Amministrazione Provinciale, tramite proprio personale dotato di specifica qualifica in materia o, se sprovvista, tramite esperti esterni, provvede al relativo sopralluogo entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta ovvero, nel caso di prodotti di imminente raccolta, entro i 10 giorni successivi.

Per consentire le opportune verifiche e la conseguente valutazione del danno il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a non modificare la situazione esistente, pena l'archiviazione della pratica.

Per i danni di importo presunto compreso tra € 51,00 ed € 150,00, è sufficiente la presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 e della relativa documentazione catastale e fotografica.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi a campione, al fine di verificare la sussistenza dei danni denunciati; in caso di dichiarazioni non veritiere, si procederà a termini di legge.

Art. 8

L'accertatore incaricato provvede ad effettuare il sopralluogo alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante, rilasciando copia del redigendo verbale debitamente controfirmato.

Qualora il perito constati la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo riportato sulla domanda procede all'archiviazione della pratica.

L'istanza è altresì immediatamente archiviata qualora:

- a) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito;
- b) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo del richiedente;
- c) manchi sul modulo la data di accertamento del danno da parte dell'interessato o sia riportata in modo vago ed incerto.
- d) la domanda incompleta non venga integrata nei 15 gg. successivi con i documenti di cui al punto 1) e 2) dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 9

L'ammontare complessivo ed individuale delle somme da liquidare a titolo di risarcimento viene stabilito dal Comitato, secondo i criteri da quest'ultimo preventivamente individuati e nei limiti delle somme stanziare a Bilancio, mediante l'approvazione del prospetto annuale di liquidazione presentato dall'ufficio competente e risultante dagli accertamenti tecnici effettuati.

Art. 10

Per quanto riguarda il risarcimento del danno riguardante un manufatto di pertinenza del fondo, ai sensi di quanto indicato al precedente art. 5, lettera c), il Comitato, dopo l'approvazione del prospetto annuale di liquidazione, assegna un termine entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla rimessa in pristino dell'opera ed eroga l'importo stabilito a seguito della verifica finale dei lavori espletata dal personale tecnico incaricato e della presentazione della documentazione contabile.

Qualora il proprietario o conduttore del fondo oggetto del danno sia intervenuto nel ripristino, per motivi di urgenza e necessità, antecedentemente alla data dell'approvazione del prospetto di liquidazione annuale, il Comitato dispone la verifica finale dei lavori ed eroga l'importo stabilito dietro presentazione di regolare documentazione contabile.

Capo III – Risarcimento danni alle produzioni zootecniche

Art. 11

In caso di predazione di bestiame, l'allevatore interessato deve darne comunicazione all'ufficio Caccia o al Corpo di Polizia Provinciale entro e non oltre le 24 ore dalla constatazione della stessa.

Al fine della relativa verifica, da parte di personale provinciale abilitato o del Servizio Veterinario dell'A.S.L. o di altro Ente abilitato, l'allevatore è tenuto a lasciare le carcasse degli animali uccisi nella medesima posizione del ritrovamento.

In caso di accertata predazione ad opera del lupo, l'allevatore interessato deve formalizzare la richiesta di risarcimento, entro 30 giorni dalla verifica, con le modalità di cui all'art. 12.

In caso diverso la competenza al risarcimento è regionale. (L.R. 23/2000, art. 19 e delibera G.R. 1511 del 28.12.2000).

La Provincia di Imperia può formalizzare un protocollo d'intesa con l'Ente Parco delle Alpi Liguri, per la tutela delle produzioni zootecniche e la salvaguardia del lupo all'interno dell'area Parco e delle zone limitrofe.

A tal fine può altresì essere costituito un apposito fondo.

Art. 12

L'istanza deve essere presentata su apposito modulo, in autocertificazione, contenente:

- a) generalità, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, partita IVA (se posseduta), modalità di riscossione;
- b) il Comune censuario e la località in cui è avvenuta la predazione;
- c) gli elementi relativi al danno (numero, razza, attitudine, sesso ed età dei capi predati), l'ammontare presunto e la data di accertamento dello stesso da parte dell'interessato;
- d) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o di conduzione;
- e) dichiarazione dell'interessato intesa a rinunciare a qualsiasi altra forma di risarcimento erogata o erogabile da altro Ente pubblico o privato per lo stesso danno.

L'istanza dovrà altresì essere corredata da:

- 1) copia del verbale di constatata predazione rilasciata dal soggetto accertatore;

Le istanze non formalizzate nei termini previsti o non integrate degli eventuali elementi mancanti, nei 15 gg. successivi, sono archiviate.

Capo IV – Assegnazione contributi prevenzione danni

Art. 13

Il proprietario o conduttore di un fondo che intende beneficiare del contributo per la messa in opera di strutture per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole può inoltrare domanda su apposito modulo, in autocertificazione, all'Amministrazione Provinciale di Imperia, nei termini stabiliti da apposito bando.

La domanda deve contenere:

- a) generalità, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, partita IVA (se posseduta), modalità di riscossione;
- b) il Comune e l'esatta localizzazione catastale del fondo, la superficie da recintare ed il tipo di coltura in atto;
- c) l'indicazione del tipo di struttura scelta;
- d) dichiarazione in cui si evidenziano eventuali danni precedentemente subiti e/o denunciati;

- e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o di conduzione;
- f) dichiarazione dell'interessato intesa a rinunciare a qualsiasi altra forma di contributo erogata o erogabile da parte di Enti pubblici o privati per la stessa opera, nonché la rinuncia a presentare richiesta di risarcimento danni per lo stesso fondo.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da:

- 1) copia della planimetria catastale dei mappali interessati.
- 2) preventivo di spesa (o computo metrico dettagliato) per acquisto materiali.

Art. 14

L'Amministrazione, in seguito alla presa visione della suddetta domanda, provvede entro 30 giorni, ad effettuare gli opportuni accertamenti atti a verificare la fattibilità dei lavori.

Successivamente l'Ufficio competente predispose il prospetto di assegnazione delle somme disponibili per la prevenzione e lo trasmette al Comitato per l'approvazione.

Il Comitato, verificata la conformità del prospetto ai propri criteri preventivamente stabiliti in ordine all'assegnazione dei fondi, approva il prospetto stesso ed assegna un termine per l'esecuzione dei lavori ad ogni singolo beneficiario, sino a capienza delle somme disponibili.

Il mancato adempimento dei lavori entro i termini convenuti comporterà di norma l'inammissibilità al contributo, salvo per casi eccezionali opportunamente motivati.

Art. 15

A seguito dell'ultimazione dei lavori il richiedente dovrà provvedere a darne comunicazione all'Amministrazione mediante apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione (fattura debitamente quietanzata) comprovante la spesa sostenuta.

Non saranno prese in considerazione fatture antecedenti alla data di autorizzazione dell'avvio dei lavori da parte dell'Ufficio competente.

Art. 16

In caso di istanza riconosciuta tecnicamente idonea ma non finanziabile per insufficienza di fondi, il proprietario o conduttore interessato può inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione di lavori urgenti, riservandosi la successiva presentazione della documentazione di cui all'art. 14 e avrà diritto ad essere inserito automaticamente tra i richiedenti del bando successivo.

Il rilascio di detta autorizzazione non costituisce formale impegno di spesa da parte dell'Amministrazione.

In assenza di risorse finanziarie le spese restano a carico del richiedente.

Art. 17

Il Comitato, anche sulla base dei dati pregressi relativi al risarcimento dei danni alle colture agricole, può proporre ai proprietari e/o ai conduttori di fondi oggetto di risarcimento, forme di prevenzione debitamente finanziate.

In caso di ingiustificata mancata disponibilità alla messa in opera di strutture per la prevenzione, non potranno essere più accettate istanze di risarcimento.